Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **ROMA - Lunedì, 18 febbraio 1935 - ANNO XIII** — **Numero 41**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

1935

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1934-XIII, n. 2298.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari delle concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, che disciplina i rapporti tra i titolari delle concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1934-XIII, n. 2299.
Proroga al 31 dicembre 1935 delle disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relativo alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
In virtù delle facoltà a Noi delegate dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1935 le norme relative alle denuncie ed ai contributi sindacali obbligatori;
Sentita la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono prorogate al 31 dicembre 1935 le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori.

Art. 2.

La misura del contributo a carico dei proprietari di fabbricati è ridotta da L. 0,30 a L. 0,20 per ogni cento lire di reddito imponibile accertato ai fini dell'imposta sui fabbricati, con un minimo di L. 0,50.

Art. 3.

Per i contributi dovuti per l'anno 1935 da riscuotersi per ruoli, gli esattori verseranno i relativi carichi, con le modalità e nei termini stabiliti dalle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, ai Ricevitori provinciali, i quali, ugualmente nei termini e con le modalità previste da dette leggi e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, provvederanno ai versamenti nei conti correnti postali designati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934-XII, n. 2300.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Liberatore in Castel S. Angelo (Macerata).

N. 2300. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine di S. Liberatore in Castel S. Angelo (Macerata), e viene autorizzato il trasferimento, a favore del Monastero anzidetto, di un immobile da esso posseduto da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestato a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2301.
Fusione di alcune Opere pie di Bagnacavallo in unico ente denominato « Ospizio fratelli Bedeschi e di mendicità ».

N. 2301. R. decreto 10 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera « Cronici » detta « Ospizio Vecchi », l'« Ospedale Bedeschi » e il « Pio Istituto dei ciechi storpi e zoppicanti », con sede in Bagnacavallo, vengono fusi in unico ente denominato « Ospizio fratelli Bedeschi e di mendicità », sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 11 ottobre 1934-XII, n. 2302.
Approvazione del nuovo statuto della Regia società geografica italiana.

N. 2302. R. decreto 11 ottobre 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia società geografica italiana.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 27 dicembre 1934-XIII, n. 2303.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Fondazione senatore Pascale », con sede in Napoli.

N. 2303. R. decreto 27 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Fondazione senatore Pascale », con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 31 dicembre 1934-XIII, n. 2304.
Autorizzazione all'« Associazione nazionale per soccorrere i Missionari Italiani » ad acquistare un immobile.

N. 2304. R. decreto 31 dicembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'« Associazione nazionale per soccorrere i Missionari Italiani », viene autorizzata ad acquistare dalla signora Rita Vinelli in Diatto un immobile in Torino, via Madama Cristina n. 40, e via Campana n. 21, per il prezzo di L. 300.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1935 - Anno XIII

LEGGE 10 gennaio 1935-XIII, n. 53.
Ricostituzione del comune di Pignola, in provincia di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Pignola, aggregato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 224, al comune di Potenza, è ricostituito nei limiti della circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto anzidetto.

Art. 2.

Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in esecuzione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Potenza e di Pignola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 54.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 maggio 1934-XII, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 maggio 1934-XII, n. 821, recante disposizioni complementari a quelle dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, convertiti in legge con la legge 28 dicembre 1931, n. 1803, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una percentuale di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 55.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli Istituti di credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1597, concernente provvedimenti per la ratizzazione delle semestralità arretrate dei mutui concessi dagli Istituti di credito agrario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 56.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1787, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della Provincia stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1787, concernente l'autorizzazione agli Istituti che esercitano il credito agrario in provincia di Udine a concedere la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio accordati agli agricoltori della Provincia stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 gennaio 1935-XIII, n. 57.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1788, concernente la concessione di ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio contratti dagli agricoltori delle provincie di Brindisi e di Taranto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1935-XIII, n. 58.
Classificazione dei Regi istituti e delle Regie scuole d'arte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Visto il R. decreto 21 maggio 1924, n. 1200;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, convalidato con la legge 25 giugno 1926, n. 1262;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che per la indifferibile preparazione della riforma delle Regie scuole e dei Regi istituti d'arte si afferma la necessità urgente ed assoluta di una ricognizione delle condizioni di dette Scuole ed Istituti, al fine di stabilirne in maniera incontroversa la natura giuridica per quel che concerne la loro classificazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La classificazione attualmente vigente per le Regie scuole ed i Regi istituti d'arte è quella stabilita nell'elenco annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dai due Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 356, foglio 57. — MANCINI.

Classificazione da attribuirsi alle Regie scuole e ai Regi istituti d'arte.

GRUPPO PRIMO.

Regi istituti d'arte (ovvero Scuole di 3° grado):

1. Firenze - Regio istituto d'arte;
2. Lucca - Regio istituto d'arte;
3. Massa - Regio istituto d'arte;
4. Modena - Regio istituto d'arte;
5. Napoli - Regio istituto d'arte;
6. Palermo - Regio istituto d'arte;
7. Parma - Regio istituto d'arte;
8. Perugia - Regio istituto d'arte;
9. Urbino - Regio istituto d'arte per la decorazione e la illustrazione del libro con annessa Scuola d'arte del legno e del ferro;
10. Venezia - Regio istituto d'arte.

GRUPPO SECONDO.

Regie scuole artistico industriali (ovvero Scuole di 2° grado):

1. Cortina d'Ampezzo - Regia scuola industriale;
2. Fano - Regia scuola artistico industriale;
3. Firenze - Regia scuola industriale femminile;
4. Isernia - Regia scuola artistico industriale;
5. Lecce - Regia scuola artistico industriale;
6. Macerata - Regia scuola professionale di tirocinio;
7. Mariano del Friuli - Regia scuola d'arte industriale;
8. Ortisei Gardena Regia scuola professionale;
9. Padova - Regia scuola artistico industriale;
10. Pesaro - Regia scuola artistico industriale;
11. Sassari Regia scuola di tirocinio per arti edili e fabbrili;
12. Selva Gardena - Regia scuola professionale;
13. Volterra - Regia scuola artistico industriale per l'alabastro

GRUPPO TERZO.

Regie scuole d'arte (di carattere popolare operaio ovvero Scuole di 1° grado):

1. Comiso - Regia scuola d'arte;
2. Galatina Regia scuola popolare per arti e mestieri
3. Grottaglie - Regia scuola per la ceramica;
4. Lanciano - Regia scuola professionale;
5. Penne - Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri;
6. Sorrento - Regia scuola per la tarsia e l'ebanisteria.

GRUPPO QUARTO.

Scuole varie sinora mai classificate (sia di carattere operaio, sia di perfezionamento).

A) A contributo variabile:

1. Anagni - Regia scuola professionale;
2. Avellino - Regia scuola per l'arte della ceramica;
3. Bologna Regia scuola per industrie artistiche;
4. Cantù - Regia scuola professionale del mobile e del merletto;
5. Cascina Regia scuola del legno;
6. Castellamonte - Regia scuola professionale;
7. Castelli - Regia scuola d'arte applicata alla ceramica;
8. Castelmassa - Regia scuola professionale per le arti edili e fabbrili;
9. Cefalù - Regia scuola professionale;
10. Chiavari - Regia scuola di disegno professionale;
11. Civitacastellana - Regia scuola professionale per l'arte della ceramica;
12. Faenza - Regia scuola di ceramica;
13. Marino - Regia scuola professionale;
14. Pietrasanta - Regia scuola professionale;
15. Roma - Regio museo artistico industriale;
16. Sciacca - Regia scuola professionale;

17. Sesto Fiorentino - Regia scuola d'arte ceramica;
18. Siracusa - Regia scuola d'arte applicata all'industria;
19. Sulmona - Regia scuola professionale;
20 Tolmezzo - Regia scuola d'arte professionale carnica;
21. Torre del Greco - Regia scuola d'incisione sul corallo e di arti decorative affini;
22. Velletri - Regia scuola professionale.

B) A contributo fisso:

23. Acqui - Regia scuola per artieri;
24. Cagli - Regia scuola d'arte applicata all'industria;
25. Mantova - Regia scuola d'arte applicata all'industria;
26. Nove - Regia scuola di disegno applicato alla ceramica;
27. Salsepolcro - Regia scuola d'arte applicata all'industria;
28. Verona - Regia scuola d'arte applicata all'industria;
29. Vercelli - Regia scuola professionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1934-XIII.
Soppressione della Regia agenzia consolare di Montpellier ed istituzione di quella di Sète (Francia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista ed esaminata la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare in Montpellier alla dipendenza del Regio consolato generale in Marsiglia è soppressa ed in sua vece viene istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Sète alla dipendenza del Regio consolato in Montpellier.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1935 e sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1934 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(474)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Società operaia cooperativa « S. Giuseppe » di Valguarnera (Enna).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Società operaia cooperativa « S. Giuseppe » di Valguarnera (Enna) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 26 gennaio 1935, n. 710, con la quale S. E. il prefetto di Enna propone che a commissario governativo venga nominato il sig. dott. Antonino Scarlata fu Paolino;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Società operaia cooperativa « S. Giuseppe » di Valguarnera (Enna) è sciolto e il sig. dott. Antonino Scarlata fu Paolino è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(456)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1935-XIII.
Sostituzione del commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Villanovatulo (Nuoro).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1934 col quale il Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale di prestiti di Villanovatulo è stato sciolto, e il sig. Deidda Eugenio è stato nominato commissario governativo dell'Ente con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656;

Vedute le lettere 17 luglio 1934, n. 17712, e 25 gennaio 1935, n. 1795, di S. E. il prefetto di Nuoro;

Decreta:

In sostituzione del sig. Deidda Eugenio è nominato commissario governativo della Cassa rurale di prestiti di Villanovatulo (Nuoro) il sig. Fenudi Salvatore fu Antonio con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(455)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1162 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Evaristo « Puzzer ».

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1

e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Evaristo Puzzer del fu Pietro e di Chert Caterina, nato a Piemonte (Grisignana) il 20 maggio 1897, residente a Piemonte, n. 8, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Puzzer in « Pozzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Miani Rosina di Giov. Battista e di Chersiola Cristina, nata a Piemonte il 23 settembre 1903 ed ai figli, nati a Piemonte: Dolores, il 1° gennaio 1923; Aquilino, il 28 settembre 1924; Onorina, l'8 maggio 1927 e Benito, il 22 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9102)

N. 1158 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Alessandro « Puzzer ».

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Grisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Alessandro Puzzer di Pietro e di Busechian Anna, nato a Piemonte di Grisignana il 17 febbraio 1904, residente a Piemonte, n. 3, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Puzzer in « Purelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Valenta Evelina di Giovanni e di Busechian Filomena, nata a S. Domenica di Visinada il 15 febbraio 1904 ed alle figlie, nate a Piemonte: Pierina, il 29 giugno 1920 e Bruna, il 10 luglio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9103)

N. 631 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rabar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rabar Giorgio, figlio del fu Gregorio e della fu Giugovaz Maria, nato a Villa Ladi di Canfanaro il 14 aprile 1877, e abitante a Villa Ladi, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rabario ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Faris Fosca-Lucia fu Antonio e di Lucia Jeromella, nata a Villa Ladi il 12 febbraio 1884 ed ai figli, nati a Villa Ladi: Giustina, il 21 maggio 1904; Anastasia, il 17 dicembre 1907; Maria, il 2 maggio 1911; Gregorio, il 22 febbraio 1920 ed Emilia, il 4 ottobre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di S Giovanni d'Asso in provincia di Siena, con decreto in data 8 febbraio 1935-XIII, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 20 ottobre 1933, n. 1700.

(477)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 10 genn. 1935 XIII (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.820.509.973, 40	+ 2.286
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	87.870.243, 35		+ 780
Buoni del Tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	11.029.197, 82		+ 4.937
		98.899.441, 17	+ 5.717
Riserva totale . . . . . L.		5.919.409.414, 57	+ 8.003
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . . »		290.813.873 —	+ 1.097
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		3.918.696.637, 81	— 38.295
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		5.721.640, 16	+ 603
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	1.194.506.578, 96		— 388.226
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	24.316, 75		—
		1.194.530.895, 71	— 388.226
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.385.150.953, 48	— 1.504
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	38.635.008, 57		— 11.361
altri . . . . »	41.643.736, 57		— 8.056
		80.278.745, 14	— 19.417
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		155.539.309, 85	+ 33
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		979.832.754, 13	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . . »	141.055.308, 50		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	254.322.357, 81		— 4
Debitori diversi . . . . »	753.306.792, 91		— 29.961
		1.211.169.459, 22	— 29.965
Spese . . . . L.		1.147.675, 86	+ 381
L.		17.115.089.463, 93	
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		29.113.405.679 —	— 339.392
L.		46.228.495.142, 93	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		402.799.520, 06	— 430
TOTALE GENERALE . . . L.		46.631.294.662, 99	

Saggio normale dello sconto 4 % (dal 26 novembre 1934-XIII).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(9010)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000.

gennaio 1935 XIII

			DIFFERENZE con la situazione al 10 genn. 1935 XIII (migliaia di lire)	
PASSIVO.				
Circolazione dei biglietti . . . . L.		12.620.787.150 —	—	302.000
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		293.144.087,08	—	25.135
Depositi in conto corrente . . . . »		583.172.828,42	+	19.883
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire . . . L.		13.797.104.065,50	—	307.252
Capitale . . . . L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		32.500.000 —		—
Conti correnti vincolati . . . . »		277.333.771,99	—	12.031
Conto corrente del Regio tesoro vincolato . . . . »		1.545.051.274,24	—	143.064
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubblico interno - conto corrente »		15.311.894,89	+	3.762
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . . L.	145.157.415,43			—
Fondo speciale azionisti investite in immobili per gli uffici . »	46.000.000 —			—
Creditori diversi . . . . »	559.087.394 —		—	10.467
		750.244.809,43	—	10.467
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		42.283.941,24	+	1.762
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		55.259.706,64		—
L.		17.115.089.463,93		
Depositanti . . . . »		29.113.405.679 —	—	339.392
L.		46.228.495.142,93		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		402.799.520,06	—	430
TOTALE GENERALE . . . L.		46.631.294.662,99		

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 42,90 %

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione . . . . 46,12 %

Servizio Ragioneria - p. *Il capo servizio*: PIERINI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco e della relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori idraulico-forestali del bacino montano del torrente Sugano (Orvieto).

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1935, n. 218, sono stati approvati l'elenco — in data 30 giugno 1933 — e la relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Sugano, in territorio del comune di Orvieto, in base al progetto del 30 giugno 1933, compilato dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Terni.

(408)

Approvazione degli elenchi e delle relative planimetrie dei terreni da sistemare a cura dello Stato per i lavori idraulico-forestali del bacino montano del « Passo del Furlo » (fiume Metauro).

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1935, n. 288, sono stati approvati gli elenchi in data 31 gennaio 1934 e le relative planimetrie dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del Passo del Furlo (bacino montano del fiume Metauro) in territorio dei comuni di Fossombrone, Acqualagna, Cagli e Fermignano, in base al progetto del 31 gennaio 1934, compilato dal Comando della 5ª Legione della Milizia nazionale forestale di Bologna.

(407)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica del « Salito » (Caltanissetta).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto n. 398 del 31 gennaio 1935 ha approvato con alcune modifiche lo statuto del Consorzio di bonifica del Salito (Caltanissetta) deliberato dall'assemblea dei consorziati in data 13 novembre 1932.

(409)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « S. Silvestro-Grazia » (Agrigento).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto numero 7758/1160 del 31 gennaio 1935 ha approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « S. Silvestro-Grazia » (Agrigento) deliberato dall'assemblea dei consorziati in data 16 settembre 1934.

(410)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Cobiada » (Brescia).

Con R. decreto 6 dicembre 1934, n. 8793, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio successivo, reg. n. 2, fog. n. 18, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Roggia Cobiada » con sede in Collebeato, provincia di Brescia.

La costituzione del detto Consorzio, con un comprensorio di ettari 128.99.77 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Collebeato il 15 luglio 1934.

(411)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Donna Ventura-Ragusetta » (Agrigento).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto n. 9304 del 5 febbraio 1935-XIII, ha approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario denominato « Donna Ventura-Ragusetta » (Agrigento), deliberato dall'assemblea generale dei proprietari in data 14 ottobre 1934-XII.

(446)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica del Sangro e dell'Aventino (Chieti).

Con R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1935-XIII, al registro n. 2, foglio n. 19, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica del Sangro e dell'Aventino (Chieti).

(447)

Approvazione dello statuto del Consorzio di manutenzione della bonifica « Laghetto Gorgo » (Agrigento).

Con decreto Ministeriale 27 gennaio 1935-XIII, n. 7707, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di manutenzione della bonifica del Laghetto Gorgo (Agrigento).

(448)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Case Navarria-S. Lucio-S. Leo » (Catania).

Con R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il 20 dello stesso mese, al registro n. 28, foglio n. 249, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Case Navarria-San Lucio-San Leo » in provincia di Catania.

(449)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 122.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 344 — Data: 14 gennaio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Avv. Giuseppe Nardulli fu Nicola, per conto Legato Luigi Tanzi - Mola di Bari — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Ammontare della rendita: L. 35, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 59 — Data: 16 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno — Intestazione: Cavagnaro Maria fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare del capitale: L. 31.400, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data: 15 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Podestà del comune di Rometta, per conto dei coniugi Piazza Domenico e Gazzara Maria — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 70, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 13 dicembre 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria di Genova — Intestazione: Carbone Giuseppe fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Buoni del tesoro settennali 1, n. 543 — Ammontare del capitale: L. 1000, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 369 — Data: 13 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione: Notaio Camillo Grossi fu Pietro, per conto della Parrocchia di Cornacervina — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Ammontare della rendita: L. 135, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese

dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(459)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

N. 39.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 febbraio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.81
Inghilterra (Sterlina)	57.65
Francia (Franco)	77.60
Svizzera (Franco)	381.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.32
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.605
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.7125
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.955
Polonia (Zloty)	222.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.67
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.325
Id. 3,50 % (1902)	79.25
Id. 3 % lordo	60.15
Prestito redimibile 3,50% - 1934	78.55
Obbligazioni Venezia 3.50 %	90.80
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.125
Id. id 5 % id. 1941	103.225
Id. id. 4 % id 1943 (gennaio)	98.175
Id. id. 4 % id. 1943 (novembre)	98.20

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per conversione di titolo del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 126.

È stata chiesta la conversione in Prestito redimibile 3,50 % del certificato consolidato 5 %, n. 84950, per la rendita annua di L. 50, intestato a Loreti Luigi di Vittorio, domiciliato in Campobasso (Aquila).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 9 febbraio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(468)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ai premi della Fondazione « Luigi Pagliani » per l'anno 1935-XIII presso la Regia università di Torino.

È aperto il IV concorso al Premi della Fondazione « Luigi Pagliani » istituita presso la Regia università di Torino coi fondi raccolti mediante sottoscrizione promossa da apposito Comitato per le onoranze al prof. Luigi Pagliani, in occasione del suo cinquantenario di laurea, ed eretta in ente morale con R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2350, per l'aggiudicazione di un premio di L. 5000 lorde e di altri minori, coi redditi disponibili, e di medaglie di benemerenza ad appartenenti al personale tecnico dei servizi pubblici igienico-sanitari dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, o degli Istituti di igiene universitari, che si siano distinti per studi, pubblicazioni, progetti ed esecuzioni di opere o fondazioni di istituzioni, le quali abbiano efficacemente contribuito, o possano efficacemente contribuire al risanamento degli ambienti, od alla loro preservazione da malattie infettive e diffusive.

Gli aspiranti ai premi, o alle medaglie di benemerenza, devono presentare alla Segreteria dell'Università di Torino le domande in carta bollata da L. 4, dirette al rettore, insieme coi documenti comprovanti i loro titoli, legalizzati dalle autorità competenti, entro il 30 aprile del corrente anno.

A norma dell'art. 3 dello statuto della Fondazione, potranno pure essere fatte, entro detto termine, proposte di assegnazione di premi da parte di Enti pubblici a favore del personale addetto ai loro servizi igienico-sanitari.

Anche la Commissione esaminatrice potrà di sua iniziativa, con una maggioranza di quattro voti su cinque, prendere in considerazioni premiandi non concorrenti o non proposti.

Torino, 19 gennaio 1935 - Anno XIII

Il rettore: S. PIVANO.

Il direttore amministrativo: P. CARULLO.

(461)

MINISTERO DELLA MARINA

Diario delle prove scritte e grafiche di alcuni concorsi indetti per posti di ruolo nei personali civili dell'Amministrazione della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visti i decreti Ministeriali 18 novembre 1934, 3 novembre 1934, 19 novembre 1934, 13 novembre 1934, 10 novembre 1934, 7 novembre 1934, 5 dicembre 1934 e 9 novembre 1934, che indicono, rispettivamente, i sottoelencati concorsi a posti di ruolo nei personali civili dell'Amministrazione della Regia marina;

Decreta:

Le prove scritte e grafiche di esame relative ai concorsi indetti con i decreti Ministeriali sopraricordati sono fissate come risulta dal seguente prospetto:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEL CONCORSO	Data delle prove scritte e grafiche d'esame	Sede degli esami
1	Concorso a 6 posti di capotecnico aggiunto in prova nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico	11, 12, 13, 14 e 15 aprile 1935	Genova
	Concorso a 5 posti di vice-ragioniere in prova nel personale di ragioneria dei Regi arsenali M. M.	25, 26, 27 e 28 febbraio e 1° marzo 1935	Roma
3	Concorso a 9 posti di capotecnico aggiunto in prova nel personale civile tecnico delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche	1, 2, 3, 4, 5 e 6 maggio 1935	La Spezia
4	Concorso a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova nel personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche	16, 17, 18, 19, 23 e 24 aprile 1935	Roma
5	Concorso a 5 posti di capotecnico aggiunto in prova nel personale civile tecnico delle Direzioni delle armi ed armamenti navali	6, 7, 8, 9 e 10 aprile 1935	Roma
	Concorso a 4 posti di disegnatore tecnico aggiunto in prova nel personale dei disegnatori tecnici delle Direzioni delle armi ed armamenti navali	25, 26, 27, 28 e 29 aprile 1935	Roma
	Concorso a 16 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dei Regi arsenali M. M.	26, 27, 28 e 29 marzo 1935	Roma o eventualmente altre sedi da destinarsi
8	Concorso a 34 posti di agente nel personale subalterno addetto al servizio dei fari e del segnalamento marittimo	3 e 4 aprile 1935	Roma e sedi dei Comandi delle Zone fari e Sezioni staccate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI.

(471)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli alla Presidenza unica del Regio liceo-ginnasio e del Regio istituto magistrale di Tripoli ed alla Presidenza del Regio liceo scientifico e del Regio istituto tecnico di Bengasi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli alla Presidenza unica del Regio liceo-ginnasio e del Regio istituto magistrale di Tripoli e alla Presidenza del Regio liceo scientifico e del Regio istituto tecnico di Bengasi.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo i presidi dei corrispondenti istituti governativi del Regno, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 50 anni di età e non abbiano subìto punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 30 aprile 1935-XIII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'Ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.
Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con riserva di cui all'art 5 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2430.
I Regi Provveditori agli studi sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(488)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso per titoli a cattedre nelle Regie scuole medie della Libia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1

È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre delle Regie scuole medie della Libia:

a) cattedre vacanti nel Regio liceo-ginnasio di Tripoli:
una cattedra di filosofia, storia ed economia politica;

b) cattedre vacanti nel Regio istituto magistrale di Tripoli:
una cattedra di filosofia e pedagogia;
una cattedra di matematica e fisica;
una cattedra di lingua italiana e latino, storia e geografia nel corso inferiore:

c) cattedre vacanti nei Regi istituti tecnici di Tripoli e di Bengasi:
una cattedra di computisteria e ragioneria;
due cattedre di lingua italiana, storia e geografia nel corso inferiore.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo delle scuole medie governative del Regno, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 30 aprile 1935-XIII.
Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.
Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.
Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali, continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.
Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.
Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2430.
L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18 se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo e di grado diversi.
Le ore in più saranno retribuite come nei corrispondenti istituti governativi del Regno.
I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(489)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale della Cirenaica e della Tripolitania.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale della Cirenaica e della Tripolitania:

a) tre cattedre di italiano, storia, geografia e cultura fascista;
b) tre cattedre di matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale del Regno i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 6 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 30 aprile 1935-XIII.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;

5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

7° elenco in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali, continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa, oltre allo stipendio e alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2430.

L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali.

Le ore in più saranno retribuite come nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale del Regno.

I Regi provveditori agli studi ed i presidi degli Istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 1° febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(490)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a tre posti di capotecnico chimico aggiunto per il servizio chimico militare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 genaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, concernente provvedimenti pel personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami e per titoli, a n. 3 posti di capotecnico chimico aggiunto in prova per il servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*).

Art. 2.

Al concorso sudetto possono prender parte color che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 35.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 40 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare e per i promossi di grado per merito di guerra, ad anni 44, ed è per tutti superabile di tanti anni quanti sono stati quelli di servizio utili a pensione, o riscattabili a tal fine, eventualmente resi allo Stato dai concorrenti.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente a tale data, appartennero al Partito Nazionale Fascista.

Nessun limite di età si applica per coloro che alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri sequisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Le donne sono escluse dal predetto concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili), entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il proprio preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito chimico, conferito dai Regi istituti industriali, oppure da ex sezioni industriali o di fisico-matematica dei Regi istituti tecnici o titoli di studi chimici superiori;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante la appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese ed il giorno dell'iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve, inoltre, contenere l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato dal S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne fa le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere personalmente rilasciato dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato o dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo o delle categorie in congedo, purchè in servizio militare, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio ed in possesso degli speciali requisiti fisici di cui all'art. 27 del regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale stesso.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454.

Detti invalidi, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare, con l'annotazione, su gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato ;

9° copia dello stato matricolare (servizi civili) per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato; oppure, per coloro che sieno dipendenti statali non di ruolo da almeno due anni, certificato attestante tale loro qualità, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono;

10° documenti comprovanti eventuali servizi prestati presso laboratori od opifici dello Stato od industria privata, nonchè pubblicazioni e studi speciali compiuti in materia chimica, e conoscenza di lingue estere oltre quelle indicate nel programma di esame;

11° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole ;

12° fotografia di data recente con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziario e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti tre certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel quale caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione dell'Autorità militare da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, lo stato matricolare (servizi civili), e il certificato di dipendenza dell'Amministrazione dello Stato, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Le domande, che, entro il termine sopra fissato, non saranno state trasmesse corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami, che avranno luogo in Roma, consisteranno nella prova scritta, in quella pratica ed in quella orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

I giorni in cui avranno inizio gli esami saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della prova scritta saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e in quella pratica, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Per la valutazione dei titoli la commissione disporrà di dieci punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e in quella pratica, del punto ottenuto in quella orale e di quello attribuito per gli eventuali titoli prodotti giusta il n. 10 del precedente art. 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e degli articoli 7 e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo B.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo sarà corrisposto, a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 700 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18 e al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a capotecnico chimico aggiunto.

PROVA SCRITTA.

Uno o più argomenti di chimica generale o applicata.

PROVA PRATICA.

Analisi qualitativa di una miscela inorganica contenente al massimo tre acidi e tre basi con relazione scritta.

PROVA ORALE.

1. — Discussione sopra la prova scritta, sul risultato della prova pratica e su argomenti vari di chimica (ivi compresa anche la chimica degli esplosivi). Nozioni di statistica.

2. — Prova orale di cultura generale (matematica, fisica ed elettricità) sulla base dei seguenti, rispettivi, programmi particolari:

a) Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali.

Misure e proporzioni.

Calcolo letterale ed algebrico: polinomi, sistemi, equazioni di 1° grado, equazioni di 2° grado, logaritmi ed operazioni relative.

Geometria piana: rette, angoli, triangoli, poligoni, circonferenza; costruzioni e proprietà relative, eguaglianza, equivalenza, similitudine.

Geometria solida: angoli diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria rettilinea: linee trigonometriche e interrelazioni, tavole trigonometriche e loro uso.

Risoluzione dei triangoli.

b) Fisica ed elettricità:

Proprietà generali dei corpi e proprietà dei solidi.

Peso specifico e densità.

Idrostatica. Generalità. Principio di Pascal e torchio idraulico. Pressioni prodotte dalla gravità dei liquidi.

Principio d'Archimede. Peso specifico, densimetri. Vasi comunicanti. Livello, pozzi artesiani, sifoni.

Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Barometri Aerostati. Legge di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe.

Acustica. Cause, propagazione e velocità del suono. Riflessioni del suono. Eco e risuonanza. Caratteri distintivi dei suoni.

Ottica. Luce e sua propagazione. Velocità della luce, riflessione e rifrazione. Specchi piani e lenti. Microscopi. Prismi. Cannocchiali. Telescopi. Decomposizione della luce. Spettro solare. Colori.

Termologia. Calore, temperatura, e rispettive unità. Fenomeni di dilazione e coefficienti relativi. Termometri, pirometri, calorimetri. Calori specifici. Poteri calorifici. Propagazione e trasmissione del calore.

Cambiamento di stato. Fusione. Solidificazione. Fenomeni particolari delle leghe. Vaporizzazione. Proprietà dei vapori saturi e sovrariscaldati. Evaporazione. Ebollizione. Magnetismo. Calamite naturali ed artificiali. Masse e forze magnetiche, induzione magnetica. Magnetismo terrestre. Bussola.

Elettrostatica. Fenomeni di elettrizzazione. Elettroscopi. Masse e forze elettriche. Distribuzione dell'elettricità sui corpi conduttori. Induzione elettrostatica. Potenziale elettrico: elettrometri. Capacità elettrostatica. Condensatori. Macchine elettrostatiche.

Elettrodinamica. Forze elettromotrici. Correnti elettriche. Legge di Ohm. Effetto termico delle correnti. Legge di Joule.

Fenomeni elettrolitici. Legge di Faraday. Tipi principali di pile e di accumulatori.

Elettromagnetismo. Azioni magnetiche delle correnti. Solenoidi elettromagnetici. Correnti di induzione. Apparecchi di induzione.

Cenni sulle correnti variabili e alternate.

Cenni sulle misure elettriche e sugli apparecchi industriali di misura.

Cenni sulle macchine dinamoelettriche a corrente continuata alternata. Eccitazione.

Cenni sui principali tipi di motori elettrici.

Trasformatori statici a corrente alternata.

Cenni sui trasformatori rotanti. Convertitori.

Principali tipi di accumulatori industriali. Impiego e disposizione delle batterie.

Applicazioni elettriche. Illuminazione ad arco o ad incandescenza. Campanelli elettrici. Telefoni. Telegrafo Morse. Nozioni di statistica.

3. — Traduzione in italiano di qualche brano di chimica dal tedesco o dall'inglese (facoltativa). Per tale esame facoltativo la Commissione aggiungerà al punto che riporteranno i singoli candidati nella prova orale di cui ai numeri 1 e 2, centesimi di punto, graduando cioè tale voto a 0,01 ad 1.

N. B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove; nonchè i libri dei quali sarà consentita la consultazione.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(472)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.